

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER

IL LAZIO - ROMA

Ricorso

Per

- 1) **Francesca Pettirossi**, nata ad Assisi (Pg) il 29.07.1962 ed ivi residente in via Del Rio di Mora, n. 10, Fraz. Palazzo, c.f. PTTFNC62L69A475K;
- 2) **Michela Merli**, nata a Perugia il 03.10.1977 ed ivi residente in Via F. di Giorgio, n. 13, c.f. MRLMHL77R43G478H;
- 3) **Scilla Picchio**, nata a Perugia il 30.11.1976 ed ivi residente in Corso Cavour, n. 100, c.f. PCCSLL76S70G478X;
- 4) **Laura Conti**, nata a Spoleto il 16.08.1969 ed ivi residente in via Marconi, n. 220, c.f. CNTLRA69M56I921O;
- 5) **Cecilia Broglioni**, nata a Spoleto il 24.06.1970 e residente a Foligno in via G. Amendola, n. 3, c.f. BRGCLL70H64I921A

tutte rappresentate e difese, giuste deleghe in calce al presente atto, dall'Avv. Marco Mariani (c.f. MRNMRC57C15D653Q) e dall'Avv. Umberto Tarara (c.f. TRRMRT75A15D653P) ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma (Studio legale avv. Cinzia Trivelloni), Piazza Barberini, n. 12 che dichiarano voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al processo ai seguenti indirizzi pec: marco.mariani@avvocatiperugiapec.it umberto.tarara@avvocatiperugiapec.it e al numero telefax n. 0742/354434;

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via Portoghesi, n. 12

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'UMBRIA, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Perugia, Viale Manuali, c.f. 94094990549, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato *ex lege* in Roma, via Portoghesi, n. 12;

E nei confronti di

Bizzarri Alessandra, residente in Cannara, Vicolo della Mora, n. 12, (06033) Cannara;

Costantino Savina, residente in Perugia alla Strada San Fortunato n. 1/C, (06134) Perugia;

- controinteressati -

e comunque di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale della provincia di Perugia e di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento delle ricorrenti - nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Perugia, per la graduatoria ad esaurimento di terza fascia per la scuola primaria e dell'infanzia valida per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalle medesime

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

Del decreto del MIUR n. 495/2016 del 22 giugno 2016 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo vevoli per l'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale

entro l'a.s. 2001/2002 e nella parte in cui stabilisce che le certificazioni devono essere presentate entro e non oltre il 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità *web*, impedendo così agli abilitati di presentare domanda in tale forma o, alternativamente, con modalità equivalenti, nonché di tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006;

Del D. MIUR n. 53 del 14 giugno 2012 nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato con la creazione di una fascia aggiuntiva alla III fascia mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva dei docenti abilitati e titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonché, per quanto possa occorre del D.M. 235/2014 e del D.M. 325/2015,

FATTO

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, **abilite alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine di corsi triennali della Scuola Magistrale o quadriennali/quinquennali degli Istituti Magistrali e, in virtù di siffatto titolo, sono abilitate alla professione docente sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia sia per l'insegnamento nella scuola primaria (*cfr. doc. I*) sicché sussistono, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, le domande giudiziali sono identiche nell'oggetto e gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto e vengono censurati per gli stessi motivi, tali da legittimare il presente ricorso collettivo.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/3/2014 è stato, infatti, recepito il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, riguardante il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare, come si dirà più ampiamente in seguito, il Consiglio di Stato, sul valore abilitante di detto titolo, si è espresso in questi termini: “*prima dell’istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297*”.

^Nessun dubbio, quindi, sul valore abilitante del diploma di scuola e istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia sia per l’insegnamento nella scuola primaria.

Le odierne ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato.

Esse, tuttavia, aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Perugia valide per il triennio 2014-2017 e, per quanto qui interessa, per l’anno scolastico 2016/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif..

Il Decreto Ministeriale n. 495 del 22.6.2016, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per l’a.s. 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà meglio *infra*, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/2002,

la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 495/2016 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento, conseguentemente, è stata concessa solo ed esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie con riserva ai fini del relativo scioglimento in forza dell'acquisizione del titolo abilitante entro il 08/07/2016, a coloro che hanno acquisito i titoli di specializzazione per il sostegno entro il 08/07/2016 e a coloro che hanno presentato dei titoli di riserva posseduti alla medesima data.

Più precisamente, ai sensi del D.M. 495/2016, all'art. 4, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, è previsto che *"Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziali, corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non entro il termine dell'08 luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, , aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia"*.

Detto art. 9 del D.M. 235/2014, **annullato in parte qua dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 1973/2015 e n. 3788/2015**, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, prevede che *"[...] la domanda (...)*

dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dà la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico ideato dal MIUR, in linea con quanto previsto dal D.M. 235/2014, di fatto, **impediva e a tutt'oggi impedisce** alle ricorrenti di registrarsi nel sistema, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Tutto ciò esposto, appare palese come gli impugnati provvedimenti siano illegittimi e ingiusti per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera c, della Legge 296/2006. Errata valutazione dei presupposti. Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Contraddittorietà ed illogicità. Violazione del principio dell'efficacia erga omnes.

1. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

Come è noto, in luogo delle c.d. "graduatorie permanenti", la L. 296/2006 ha istituito le c.d. "graduatorie ad esaurimento (GAE)", ovvero ha previsto la trasformazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse).

In particolare, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che: «... con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**. La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *"a esaurimento"* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

E' di lapalissiana evidenza, quindi, che alla luce di tali disposizioni, nonché del valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/2002, le esponenti rientrano a pieno titolo tra i "docenti già in possesso di abilitazione al momento della detta trasformazione (avendo conseguito il diploma magistrale prima dell'a.s. 2001/2002), cosicché esse hanno diritto ad essere inserite nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per quanto detto finora e per quanto si esporrà in seguito.

2. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Già in sede di premesse in fatto si è argomentato in ordine al valore abilitante del diploma magistrale conseguito *ante* 2001/2002; tuttavia, si ritiene doveroso soffermarsi nuovamente su tale questione, al fine di meglio chiarire sia la fondatezza della pretesa delle docenti odierne ricorrenti, sia l'illegittimità del mancato inserimento delle stesse nella terza fascia GAE e, dunque, l'illegittimità del D.M. n. 235/2014, espressamente richiamato dal provvedimento quivi impugnato nonostante l'annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato.

Va rilevato, innanzitutto, come in maniera del tutto infondata siano state mosse contestazioni sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, considerando che la normativa di settore lo riconosceva (e riconosce) espressamente tanto per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia quanto nella scuola elementare.

Ed infatti già l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 aveva previsto che *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)”*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate continuavano comunque *“[...] ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”*.

Allo stesso modo l'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, che *“... il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Il valore abilitante del diploma magistrale viene nuovamente riaffermato all'art. 2 del D.M. 175/1997 (*“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare”*), ove si legge che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 – 1998 o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001 – 2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento*

nella scuola materna ... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare.”.

Viceversa, all'art. 3, comma 1, viene escluso il valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e nella scuola materna del diploma di maturità magistrale conseguito dopo l'a.s. 2001/2002 (*"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*), segnando così una netta linea di demarcazione tra i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento (per i quali vi è la salvezza del valore abilitante del diploma) ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento (per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento).

Ed ancora, il DPR n. 232 del 1998 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*), all'art. 15, comma 7, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

3. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, va altresì ricordato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del

Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato a tutti gli effetti titolo abilitante all'insegnamento.

Il Consiglio di Stato, con il parere dal quale ha originato il menzionato D.P.R., ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 62/2011 nella parte in cui non parificava, appunto, ai docenti abilitati coloro che avevano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, precisando, così, che gli stessi andavano inseriti nella II^a fascia della graduatoria di Istituto (*"deve essere ... annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002"*).

Nessun dubbio sussiste, né può e deve sussistere, dunque, sul valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

4. Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e della successiva sentenza n. 3788/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad

esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (ribadita e confermata dalla successiva decisione n. 3788/2015).

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, riconoscendo con siffatta pronuncia il loro diritto all'inserimento in esse per il triennio 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali ... I criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il*

conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]".

Il Ministero, dunque, non solo con il D.M. n. 235/2014, ma senza soluzione di continuità anche con il successivo D.M. n. 325/2015 e da ultimo il 495/2016 quivi gravato, ha violato la normativa di settore, continuando – anche dopo le citate sentenze del Consiglio di Stato – ad assumere un atteggiamento illegittimo nei confronti delle esponenti.

L'Amministrazione, infatti, anche alla luce delle citate sentenze emesse recentemente dal Consiglio di Stato, al fine di evitare l'attuale eclatante situazione di manifesta disparità di trattamento, avrebbe dovuto correttamente estendere in via autonoma l'efficacia di quelle autorevoli pronunce così da ripristinare una situazione di giustizia sostanziale.

Al contrario, l'emanazione del decreto ivi impugnato e il relativo utilizzo dei criteri di aggiornamento delle graduatorie, conferma la disparità di trattamento denunciata impedendo alle ricorrenti aventi titolo di essere inserite nelle graduatorie ad inserimento con grave pregiudizio della loro situazione giuridica soggettiva.

La scelta operata dall'amministrazione nei confronti degli odierne ricorrenti è gravemente lesiva del diritto medesimo, in qualità di docenti precari, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (Art. 51 e 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “*ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*”), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

In definitiva il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente le ricorrenti che, non solo non hanno potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedranno altresì

estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base della Legge 107/2015.

Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato ha recentemente suggerito (*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010*).

Orbene, nella misura in cui i provvedimenti contestati, non consentono alle ricorrenti neanche di poter partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, risulta evidente la violazione del loro diritto alla sicurezza sociale.

In buona sostanza, risulta palese che i provvedimenti impugnati, sancendo l'esclusione delle ricorrenti, sono destinati ad incidere sul tenore di vita dei medesimi relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro.

Da quanto sopra consegue la chiara e manifesta illegittimità del D.M. n. 495/2016 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui non prevede e non consente l'inserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002.

ISTANZA CAUTELARE

Risulta del tutto evidente che il DM del 2016 preclude nuovamente l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento alle ricorrenti per l'anno scolastico in corso con ogni conseguenza in merito alla possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato e/o indeterminato.

Alla luce delle suesposte deduzioni è chiaro che nel caso di specie ricorra tanto il presupposto del *fumus boni juris*, quanto quello del *periculum in mora*.

Avendo l'Amministrazione reiterato il proprio orientamento, nonostante le numerose pronunce *medio tempore* intervenute circa la spettanza del bene della vita reclamato dalle ricorrenti, nell'attesa della decisione nel merito della controversia, si rende pertanto indispensabile una misura cautelare che consenta alle medesime di essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento con riserva.

Tale domanda è peraltro conforme al recente orientamento espresso da Codesto Tribunale con l'Ordinanza Cautelare n. 04605/2016 con la quale il medesimo ha sospeso gli atti impugnati ai fini del provvisorio inserimento dei ricorrenti nelle GAE.

P.Q.M.

Si chiede, pertanto, che, udito il difensore delle ricorrenti, e previa sospensione cautelare volta all'inserimento con riserva nella G.A.E., codesto Ecc.mo Collegio voglia disporre l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni consequenziale effetto.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX

ART. 151 CPC

Per l'eventuale integrazione del contraddittorio, se ritenuta necessaria, si chiede sin d'ora, nella fase di merito, di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

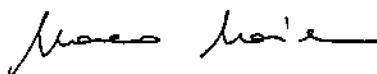
a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

- b) nome delle ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017"* e, in particolare, *i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Perugia e del Lazio"*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis, lett. d) del d.p.r. n. 115/2002 il ricorso è soggetto a contributo unificato nella misura di € 325,00.

Roma, 16.09.2016

Avv. Marco Mariani

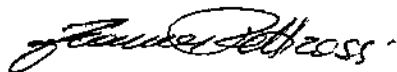


Avv. Umberto Tarara



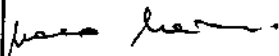
procura alle liti: Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio dinanzi al TAR del Lazio, conferendogli ogni facoltà
Avv. Marco Mariani e l'Avv. Umberto Tarara ed eleggo domicilio nel loro studio in Roma, piazza Barberini n. 12.

Francesca Pettirossi



La firma è autentica.

Avv. Marco Mariani



Avv. Umberto Tarara



Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento innanzi al TAR del Lazio, conferendogli tutte le facoltà di legge, l'avv. Marco Mariani e l'avv. Umberto Tarara, anche disgiuntamente tra loro, eleggendo domicilio presso il loro studio in Roma, Piazza Barberini, 12.

Michela Merli



La firma è autentica.

Avv. Marco Mariani

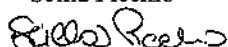


Avv. Umberto Tarara



Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento innanzi al TAR Lazio, conferendogli tutte le facoltà di legge, l'avv. Marco Mariani e l'avv. Umberto Tarara, anche disgiuntamente tra loro, eleggendo domicilio presso il loro studio in Roma, Piazza Barberini, 12.

Scilla Picchio



E' Autentica.

Avv. Marco Mariani



Avv. Umberto Tarara



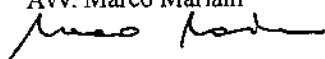
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento innanzi al TAR Lazio, conferendogli tutte le facoltà di legge, l'avv. Marco Mariani e l'avv. Umberto Tarara, anche disgiuntamente tra loro, eleggendo domicilio presso il loro studio in Roma, Piazza Barberini, 12.

Laura Conti



E' Autentica.

Avv. Marco Mariani

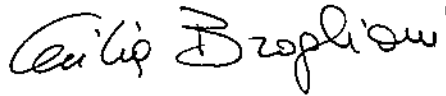


Avv. Umberto Tarara



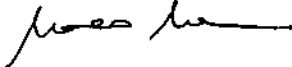
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento innanzi al TAR Lazio, conferendogli tutte le facoltà di legge, l'avv. Marco Mariani e l'avv. Umberto Tarara, anche disgiuntamente tra loro, eleggendo domicilio presso il loro studio in Roma, Piazza Barberini, 12.

Cecilia Broglioni

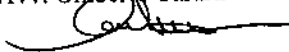


E' Autentica.

Avv. Marco Mariani



Avv. Umberto Tarara



RELATA DI NOTIFICA
EX ART. 1 Legge 21.1.1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Marco Mariani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 81 del 24/10/2014, previa iscrizione al numero 108 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Francesca Pettrossi + altri, il suesteso ricorso al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Roma Via Portoghesi n. 12**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76717282592-3 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Mariani



Marco Mariani

Io sottoscritto Avv. Marco Mariani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 81 del 24/10/2014, previa iscrizione al numero 109 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Pettrossi Francesca + altri, il suesteso ricorso a: **Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Perugia, V.le Manuali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege in Roma Via Portoghesi n. 12**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76717282227-0 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Mariani



Marco Mariani

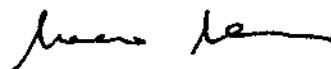
Io sottoscritto Avv. Marco Mariani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 81 del 24/10/2014, previa iscrizione al numero 110 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Pettirossi Francesca + altri, il suesteso ricorso a: **Bizzarri Alessandra**, residente in Cannara (PG), Vicolo della Mora n. 12, 06033, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76717282228-1 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Mariani



Io sottoscritto Avv. Marco Mariani, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto n. 81 del 24/10/2014, previa iscrizione al numero 111 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della Sig.ra Pettirossi Francesca + altri, il suesteso ricorso a: **Costantino Savina**, residente in Perugia, Strada San Fortunato 1/c, cap. 06134, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76717282591-2 spedita dall'ufficio postale di Foligno in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Mariani



767172020

Posteitaliane
EF0795-EP0439 - Mod. 27 AG - MOD. 84201 (EXCISE) - S. 14 Ed. 03-04

Accettazione **RACCOMANDATA**

Accettazione **RACCOMANDATA**
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SPA non
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

Accettazione **RACCOMANDATA**
 E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P.		N° CIV. PROV.
	COMUNE		
MITTENTE	STUDIO LEGALE • SOCIETÀ TRA AVVOCATI Marco Mariani - Gian Luca Mazzocchio Marco Setteposte - Marco Paoli Daniele Filena - Umberto Tarara C.so Cavour n. 68, 06034 FOLIGNO Tel. 0742/344235 - Fax 0742/354434		N° CIV. PROV.
	VIA / PIAZZA C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

causale:
 Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

EP0795 EP0489 - 1/2007 22 AG - MOD C4304 (50.08.2007) - 5^a Ed. Ed. 03.04

Accettazione **RACCOMANDATA**

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE
	N° CIV. PROV.
	MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P.
STUDIO LEGALE ♦ SOCIETA' TRA AVVOCATI Marco Mariani - Gian Luca Mazzocchio Marco Setteposte - Marco Paoli Daniele Filena - Umberto Tarara C/o Cavour n. 68, 06034 POLIGNO	
N° CIV. PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI: Contrassegnare la casella interessate	
Tel. 0742/344235 - Fax 0742/354434 <input type="checkbox"/> A.R.	

Data
 Località
 Posto di lavoro
 Data app.
 Firma Bollo
 (obbligazione manuale)

TASSE

TASSE

N. Raccomandata

76717282228-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04021 (E) (A) (S) (E) - St. (A) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			

STUDIO LEGALE • SOCIETÀ TRA AVVOCATI
 Marco Mariani - Gian Luca Mazzocchio
 Marco Setteposte - Marco Paoli
 Daniele Filena - Umberto Tarara
 C.so Cavour n. 68, 06034 FOLIGNO
 Tel. 0742/344235 - Fax 0742/354434

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76717282591-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04021 (E) (A) (S) (E) - St. (A) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	MITTENTE		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		PROV.
	C.A.P.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			

STUDIO LEGALE • SOCIETÀ TRA AVVOCATI
 Marco Mariani - Gian Luca Mazzocchio
 Marco Setteposte - Marco Paoli
 Daniele Filena - Umberto Tarara
 C.so Cavour n. 68, 06034 FOLIGNO
 Tel. 0742/344235 - Fax 0742/354434

☐ A.R.

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE